

patto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:

a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'art. 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679;

b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679;

c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679;

e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679;

f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifi-

ca, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2256

23A04814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

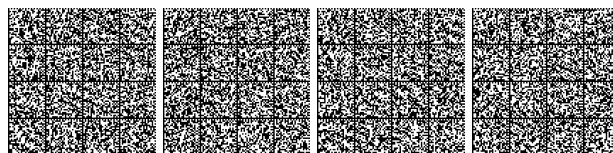
Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma Bolzano. (Delibera n. 15/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istitu-

zione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di CIPESS», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;



Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE) in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU») e, in particolare, l'art. 92-ter che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle

iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;



Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014,

dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi e tenuto conto che, ai sensi dello medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e che «Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

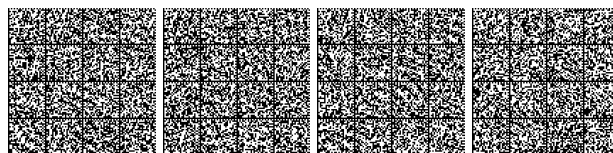
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Provincia autonoma di Bolzano del 15 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 45 che, in attuazione del comma 4 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del suddetto Accordo, ha preso atto della riprogrammazione di risorse FSC pari a 1,40 milioni di euro provenienti da economie maturate su interventi relativi all'Intesa Bolzano 2000-2006 e assegnato risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 38,60

milioni di euro, per assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi previsti nel Programma operativo finanziato dal Fondo sociale europeo (di seguito PO FSE) 2014-2020 sostituiti per destinare le relative risorse alla rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato fino a 40,00 milioni di euro;

Visto, inoltre, che la citata delibera n. 45 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 40,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2 («tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni») le risorse FSC poste a copertura di progetti già nella programmazione di Piani operativi 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali Piani operativi, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 12 che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Provincia autonoma di Bolzano per un valore complessivo di 169,89 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: sezione ordinaria di importo pari a 129,89 milioni di euro e sezioni speciali (Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020) pari a 40,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito, nel caso di programmi non ancora adottati, ovvero incrementato, nel caso di programmi vigenti, i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscano a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021: ha indicato per ogni amministrazione titolare del POC un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in



cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto altresì che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Provincia autonoma di Bolzano con un importo indicativo programmatico pari a 40,00 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 3435-A del 31 marzo 2023 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e di riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Provincia autonoma di Bolzano;

Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, nonché il Piano finanziario e il relativo Cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che l'attuale dotazione del PO FSE è pari a 128.423.926 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a 44.948.374 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella nota informativa è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC risulta pari a 75.956.722,18 euro, di cui:

a) 26.758.094,01 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 34.439.039,70 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

c) 14.759.588,45 euro di quota provinciale derivanti dall'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020;

Considerato che la suddetta dotazione finanziaria tiene conto delle risorse che il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (di seguito MEF - IGRUE), in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, ha già provveduto a trasferire dal PO FSE per un importo pari a 59.938.685,35 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella citata nota informativa è stato rappresentato che: qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PO FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto PO, la Provincia autonoma di Bolzano inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PO FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento del PO FSE a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987; entro il 15 marzo di ciascun anno, l'amministrazione titolare del Programma trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente;

Tenuto conto che nella citata nota informativa è stato proposto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Provincia autonoma di Bolzano, si proceda alla riprogrammazione del Piano sviluppo coesione della Provincia autonoma, con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo pari a 26.758.094,01 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla delibera del CIPESS n. 12 del 2021, passerebbe da 169,89 milioni di euro a 143,13 milioni di euro e che il PSC risulterebbe, quindi, articolato in una sezione ordinaria di importo pari a 129,89 milioni di euro e in una sezione speciale (Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020) pari a 13,24 milioni di euro;

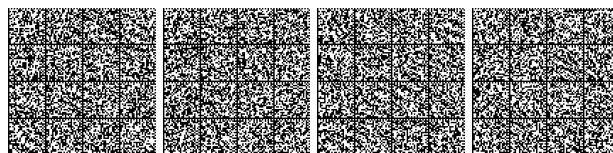
Considerato che sulla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 aprile 2023;

Considerato che la citata proposta è stata sottoposta alla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014 in data 6 giugno 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e



delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 18444 datata 8 maggio 2023 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Approvazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano e assegnazione di risorse

1.1 È approvato il Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC - che tiene conto delle risorse che il MEF IGRUE, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, ha già provveduto a trasferire dal PO FSE per un importo pari a 59.938.685,35 euro - è attualmente pari a 75.956.722,18 euro, di cui:

a) 26.758.094,01 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 34.439.039,70 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

c) 14.759.588,45 euro di quota provinciale derivante dall'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020.

1.3 Il valore complessivo del POC risulta articolato come di seguito:

POC Provincia autonoma di Bolzano - Piano finanziario		
Asse	Denominazione Asse	Dotazione
1	Occupazione	19.100.000,00
2	Inclusione sociale e lotta alla povertà	15.500.000,00
3	Istruzione e formazione	39.000.000,00
4	Capacità istituzionale e amministrativa	507.811,56
5	AT-Assistenza tecnica	1.848.910,62
	Totale	75.956.722,18

1.4 La Provincia autonoma di Bolzano, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PO FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto PO. Il MEF-IGRUE provvederà alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del PO FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del PO FSE.

1.5 Il Programma operativo complementare al punto 1.2 «Dotazione finanziaria» contiene la ripartizione della dotazione tra gli Assi e al punto 1.5 «Cronoprogramma di spesa» contiene l'evoluzione prevista della spesa articolata per annualità dal 2023 al 2026.

1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse Assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.7 La Provincia autonoma di Bolzano, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8 La Provincia autonoma di Bolzano assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, il Fondo di rotazione suddetto provvede al recupero di eventuali risorse non restituite, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso sia per altri interventi.

1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.



1.11 La Provincia autonoma di Bolzano, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Approvazione della riduzione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano

2.1 Il Piano sviluppo e coesione (PSC) della Provincia autonoma di Bolzano è ridotto, per un valore di 26,76 milioni di euro, da complessivi 169,89 milioni di euro a 143,13 milioni di euro. La riduzione è riferita alla sezione speciale 2 del PSC della Provincia autonoma che passa da 40,00 milioni di euro a 13,24 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella.

PSC Provincia autonoma di Bolzano - Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS n. 12/2021	129,89	0,00	40,00	169,89
Presente Delibera			-26,76	-26,76
Totale	129,89	0,00	13,24	143,13

2.2 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 12 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano.

2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1082



Provincia autonoma di Bolzano

Programma Operativo Complementare

Versione 1.0 Dicembre 2022



1. Indice

1.1. Premessa	
1.2. Dotazione finanziaria	
1.3. Assi prioritari del POC	
1.3.1. Asse I Occupazione	
1.3.2. Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà.....	
Asse III Istruzione e formazione	
1.3.3. Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa.....	
1.3.4. Assistenza tecnica	
1.4. Governance e modalità attuative	
1.4.1. Struttura organizzativa	
1.4.2. Monitoraggio e controllo	
1.5. Cronoprogramma di spesa	



1.1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio sono gli strumenti che l'Unione Europea ha messo a disposizione dei paesi membri per consentire una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi UE in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la **pandemia da Covid-19**. In particolare, il Regolamento (UE) n. 558/2020 ha introdotto la **possibilità di un aumento temporaneo al 100 % del tasso di cofinanziamento** dei Programmi Operativi, applicabile nel VII periodo contabile (1° luglio 2020 al 30 giugno 2021).

In esito alle novità introdotte dai regolamenti comunitari anche a livello nazionale il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020** (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) all'articolo 126, comma 10 ha disposto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai **Fondi Strutturali** potessero destinare le **risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19**.

A tal fine sono state introdotte con il **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** (convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio del 2020) art. 242 comma 2 e 3, specifiche norme per il **contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19**, volte ad ampliare la **possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza**. Ai sensi dell'art. 242 del sopracitato decreto **le risorse erogate dall'Unione Europea a rimborso della rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato** destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19, sono **riassegnate alle stesse Amministrazioni** che le hanno rendicontate **per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (di seguito POC)**.

Al POC devono essere destinate, inoltre, anche le **risorse a carico del Fondo di rotazione, rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100%** a carico dei Fondi UE di cui sopra.

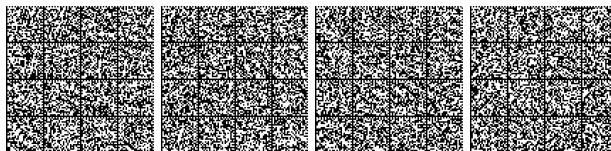
In virtù di tali previsioni il 15 luglio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale l'**Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"** tramite il quale è stato individuato un importo pari a **40 milioni di euro** per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, a valere sul solo PO FSE 2014-2020 per la copertura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga erogati dal Fondo di solidarietà bilaterale gestito da INPS.

A seguito di quanto premesso, il POC della Provincia autonoma di Bolzano è stato istituito con **Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021** con una dotazione complessiva pari ai 40 milioni di euro previsti dal sopracitato Accordo.

Nel corso del VII periodo contabile l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 della PAB ha optato per usufruire della possibilità di innalzamento del **tasso di cofinanziamento al 100%**. Pertanto, a fronte delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato ai sensi del sopracitato Accordo e riconosciute dalla Commissione europea sul PO pari a **€ 26.758.094,01** e dei rientri derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100%, pari a **€ 49.198.628,17**, il totale delle risorse pubbliche che confluiscono all'interno del POC ammontano ad un importo complessivo di **€ 75.956.722,18**

Il presente POC è stato predisposto coerentemente alla struttura logica della programmazione FSE 2014-2020, definita dai regolamenti comunitari e dall'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarità e continuità con gli interventi previsti dal PO FSE 2014-2020 della Provincia e si articola in Assi prioritari e in Azioni che concorrono alla realizzazione degli stessi.

Inoltre, la Provincia, in quanto Amministrazione titolare del Programma, può provvedere a rimodulazioni



finanziarie del POC, ai sensi delle previsioni della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, purché non comportino una revisione degli obiettivi strategici o una modifica della dotazione finanziaria complessiva già approvata dal CIPESS, previo assenso del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi della medesima Delibera eventuali modifiche al Programma, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria, che potrebbero generarsi a seguito del consolidamento dei dati di chiusura del PO FSE 2014-2020 e dei relativi impatti sulle disponibilità del Fondo di Rotazione o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, saranno invece approvate con delibera dal CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento.

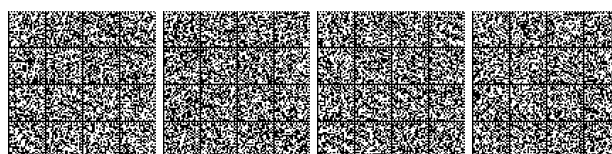
1.2. Dotazione finanziaria

Di seguito si riporta la dotazione del POC ripartita tra gli Assi previsti:

Asse	Denominazione Asse	Dotazione Piano Finanziario	di cui Fondo di Rotazione	di cui quota provinciale ex PO FSE 2014- 2020
1	Occupazione	€ 19.100.000,00	€ 18.474.886,24	€ 625.113,76
2	Inclusione sociale e lotta alla povertà	€ 15.500.000,00	€ 13.772.541,96	€ 1.727.458,04
3	Istruzione e formazione	€ 39.000.000,00	€ 27.300.000,00	€ 11.700.000,00
4	Capacità istituzionale e amministrativa	€ 507.811,56	€ 355.468,10	€ 152.343,46
5	AT - Assistenza tecnica	€ 1.848.910,62	€ 1.294.237,43	€ 554.673,19
TOTALE		€ 75.956.722,18	€ 61.197.133,73	€ 14.759.588,45

Relativamente alla dotazione finanziaria del POC si specifica quanto segue:

- Dei **€ 61.197.133,73 di competenza del fondo di Rotazione**, **€ 26.758.094,01** sono relativi alla certificazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e rese disponibili con l'**Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"** e **€ 34.439.039,70** sono relativi alle risorse a carico del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% ai sensi del **comma 3 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020** ;
- Le risorse disponibili all'atto dell'approvazione del presente POC sono pari **€ 74.698.273,80** di cui **€ 59.938.685,35** disponibili nell'ambito del Fondo di Rotazione e **14.759.588,45** derivanti l'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020.



1.3. Assi prioritari del POC

1.3.1. Asse I Occupazione

Attraverso gli interventi dell'Asse I la Provincia autonoma di Bolzano intende mantenere **elevati i livelli di occupazione territoriali**, compromessi dalla crisi economica sanitaria legata all'emergenza pandemica da Covid-19, costruendo un'offerta di servizi formativi fortemente personalizzata che punta a **favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro**, specialmente in termini di qualifiche e capacità tecnico/professionali e a rafforzare **la cooperazione tra gli enti di formazione e le imprese per agevolare il passaggio dall'assetto formativo al mercato occupazionale** dei destinatari degli interventi con particolare attenzione a giovani, donne, maturi nonché a coloro che incontrano un maggiore svantaggio nell'accesso al mondo del lavoro.

1.3.1.1. Azione 1.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Il **rafforzamento dell'occupabilità dei giovani** rappresenta una **leva strategica** per la crescita dell'interno territorio provinciale, ma anche la modalità più efficace di contrasto dei rischi di esclusione e di marginalità sociale. Con gli interventi dell'azione in oggetto si intende **valorizzare il capitale umano dei giovani attraverso l'espansione delle opportunità lavorative**, la promozione di tirocini in settori economici chiave e più innovativi e della mobilità dei giovani in cerca di lavoro.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l'accesso al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo;
- Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l'assunzione di giovani laureati.

1.3.1.1.1 Tipologia di destinatari

Giovani under 30

1.3.1.1.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro e altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, enti di formazione, organismi promotori e soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.1.2. Azione 1.2 Aumentare l'occupazione

Il sostegno ai **percorsi formativi e professionalizzanti** e all'**accompagnamento al lavoro** è finalizzato all'innalzamento del livello di **qualificazione professionale delle persone in cerca di lavoro** anche a seguito degli effetti avversi della crisi epidemiologica, con particolare attenzione per i soggetti che presentano una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo e all'accompagnamento di tali soggetti nel processo di **ricollocazione professionale**. Attraverso gli interventi dell'azione in oggetto si intendono supportare le categorie che incontrano maggiori difficoltà di inserimento o ricollocazione rafforzando i processi di **matching** fra domanda e offerta di lavoro, le **misure di orientamento, formative e di accompagnamento**.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata, alla popolazione femminile ed alle persone mature per l'accesso al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo;



- Interventi di formazione rivolti alla popolazione disoccupata per l'acquisizione delle competenze per la qualifica professionale di Operatrice e Operatore Socio Sanitario (OSS).

1.3.1.2.1 Tipologia di destinatari

Disoccupati, inoccupati, inattivi

1.3.1.2.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro e altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, enti di formazione, organismi promotori e soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.2. Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà

Attraverso gli interventi dell'Asse II la Provincia autonoma di Bolzano intende promuovere l'**integrazione socio-lavorativa** della popolazione maggiormente vulnerabile, anche attraverso il **finanziamento di servizi innovativi dal punto di vista sociale**. Il rafforzamento dell'occupabilità delle persone più emarginate e discriminate è inoltre finalizzato a contrastare i rischi derivanti dall'esclusione e dalla marginalità sociale, e viene sostenuto anche attraverso interventi a carattere innovativo che coinvolgono le famiglie e il tessuto sociale in cui sono inseriti i destinatari.

1.3.2.1. Azione 2.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale

L'azione ha l'obiettivo di fornire **risposte concrete ai nuovi bisogni sociali e di cura** attraverso la realizzazione di modelli e servizi che tengano conto dei fabbisogni più rilevanti nella società altoatesina, anche alla luce delle novità di contesto dettate dall'emergenza sanitaria. Attraverso gli interventi di innovazione sociale si intende promuovere **lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative** in grado di ottenere un vero e proprio miglioramento sociale, creando e rafforzando relazioni o collaborazioni tra soggetti del settore pubblico, del Terzo Settore e del privato, per generare un impatto rilevante e durevole sul territorio.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di innovazione sociale



1.3.2.1.1 Tipologia di destinatari

Persone maggiormente vulnerabili

1.3.2.1.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro ed altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, cooperative sociali ed altri enti del terzo settore, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.2.2. Azione 2.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

La Provincia si propone di intervenire nella **lotta alla povertà e all'esclusione attraverso politiche di inclusione attiva** che facilitino l'integrazione delle persone più svantaggiate e vulnerabili, comprese quelle di origine straniera, alla vita sociale, economica e culturale del territorio.

Rafforzare l'occupabilità di coloro che ne hanno le potenzialità e investire in posti di lavoro sostenibili e di qualità rappresenta una efficace modalità di **contrasto ai rischi di esclusione** e di **marginalità sociale**, da perseguire attraverso azioni integrate che combinino varie forme di intervento e di sostegno quali percorsi individualizzati, counselling, orientamento, recupero e **miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale**, inserimenti mirati al lavoro e altre politiche attive.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

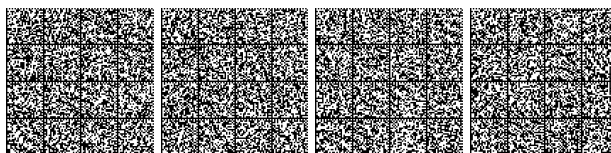
- Azioni volte al rafforzamento delle competenze ed all'accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili;
- Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati.

1.3.2.2.1 Tipologia di destinatari

Persone maggiormente vulnerabili

1.3.2.2.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro ed altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, cooperative sociali ed altri enti del terzo settore, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano.



Asse III Istruzione e formazione

Attraverso gli interventi dell'Asse III la Provincia autonoma di Bolzano intende investire nel **capitale umano del territorio**, al fine di sia di contrastare la **dispersione scolastica e il fallimento formativo**, ancora elevati rispetto alla media nazionale, sia di innalzare il livello delle competenze dei lavoratori tramite interventi di formazione continua.

1.3.2.3. Azione 3.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Gli interventi previsti all'interno della presente azione sono finalizzati alla **riduzione dei tassi di abbandono scolastico** sia attraverso il **miglioramento delle competenze degli allievi** nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sia attraverso un **aumento del grado di attrattività del sistema scolastico**, con un'attenzione anche di carattere individualizzato nei confronti delle motivazioni socio-economiche e psicologiche che determinano l'abbandono scolastico. Per tale motivo gli interventi seguono un approccio integrato che intende sviluppare **metodologie e strumenti di intervento differenziati**, realizzando azioni che agiscono sulle **competenze dei docenti e operatori nel trasmettere competenze chiave**, anche attraverso metodologie didattiche innovative, e sulle situazioni e tipologie di rischio individuabili negli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Percorsi di orientamento, formazione e supporto anche individuale per giovani in abbandono scolastico o a rischio di abbandono;
- Azioni di potenziamento delle competenze degli insegnanti sui temi della didattica e delle nuove tecnologie finalizzate ad affrontare le dinamiche di abbandono scolastico anche in mobilità transnazionale per favorire lo scambio di buone pratiche fra sistemi;
- Percorsi post qualifica di seconda qualificazione della durata di un anno, rivolti a destinatari in possesso di qualifica triennale di base, finalizzati ad acquisire il 4° anno di qualificazione;
- Azione di sistema volte a migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, al fine di promuovere la cooperazione tra studenti e mondo imprenditoriale locale tramite la sperimentazione di un nuovo modello di cooperazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro;
- Azione di sistema finalizzata all'elaborazione di strategie, criteri e strumenti per il lavoro socio-pedagogico all'interno delle scuole professionali e di strumenti per misurarne l'efficacia degli interventi e progetti.

1.3.2.3.1 Tipologia di destinatari

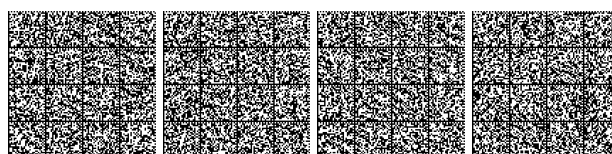
Allievi e docenti

1.3.2.3.2 Beneficiari

Scuole, enti di formazione accreditati, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.2.4. Azione 3.2 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo

Gli interventi previsti all'interno della presente azione mirano ad **accrescere le competenze della forza lavoro**



occupata nel territorio provinciale, individuata come fattore di sviluppo economico e produttivo. Assicurare la riconversione dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento a quelli maggiormente colpiti dalla crisi, risulta determinante per **innalzare le competenze della forza lavoro in relazione alle esigenze di innovazione**, internazionalizzazione delle imprese, sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

Le azioni saranno realizzate a supporto di piani aziendali, in particolare in settori prioritari per lo sviluppo economico provinciale e per la ristrutturazione e la riconversione aziendale

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua.

1.3.2.4.1 Tipologia di destinatari

Occupati anche in CIG

1.3.2.4.2 Beneficiari

Enti di formazione, imprese, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.3. Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa

1.3.3.1. Azione 4.1 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione

Attraverso gli interventi dell'Asse IV, la Provincia autonoma di Bolzano intende **rafforzare la propria capacità amministrativa** relativamente alla formazione del personale come motore di sviluppo nell'ambito di un processo di riorganizzazione amministrativa che dovrà poi ricomprendere anche i diversi stakeholder del sistema.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Empowerment - Supporto alla Provincia autonoma di Bolzano nell'attuazione dell'Asse Capacità Istituzionale;
- Servizi di assistenza tecnica e aumento della capacità amministrativa per l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2014-2020.

1.3.3.1.1 Tipologia di destinatari

Enti locali, parti sociali e datoriali, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.3.1.2 Beneficiari

Enti di formazione, imprese, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.4. Assistenza tecnica

L'Assistenza Tecnica volge al rafforzamento della capacità di gestione del POC in tutto il suo ciclo di vita, che include attività di: **programmazione, attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione.**



1.4. Governance e modalità attuative

Il Si.Ge.Co. del Programma Operativo Complementare definisce la **struttura organizzativa e le procedure identificate dall'Amministrazione** ai fini della selezione, attuazione e controllo degli interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato dalla Provincia per il di monitoraggio e controllo dei dati progettuali.

L'Amministrazione provinciale, titolare del POC 2014-2020, conferma la validità e l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo in essere per il PO FSE 2014-2020 (v. ultima V.8 del 30.04.2021) per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'AdA.

1.4.1. Struttura organizzativa

La governance del POC sarà mantenuta in linea con quella della **Programmazione FSE 2014-2020**, con l'individuazione delle seguenti Autorità responsabili:

- **Autorità Responsabile del POC:** ha la primaria responsabilità in relazione alla sana, corretta e coerente attuazione del Programma ed al raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa nazionale applicabile;
- **Organismo di certificazione:** ha la primaria responsabilità di redigere e presentare le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme nazionali e possedere i necessari requisiti di accuratezza

Il principio della separazione delle funzioni sarà garantito all'interno dell'Autorità Responsabile del POC per quanto concerne le funzioni per i controlli di I livello.

1.4.2. Monitoraggio e controllo

In continuità con il PO FSE 2014-2020, l'Autorità Responsabile del POC **raccoglie e aggrega i dati all'interno del Sistema Informativo CoheMon**, le cui funzionalità coprono l'intero processo di gestione del Programma. Il SI Cohemon consente all'Autorità Responsabile di **disporre un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico di tutti i dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione finanziata**, garantendone la completezza e l'affidabilità e permettendo la rilevazione di tutti i dati necessari al monitoraggio delle iniziative.

In termini operativi, **i beneficiari sono responsabili della corretta imputazione sul Sistema Informativo CoheMon** di tutte le informazioni relative alle singole operazioni utili al monitoraggio fisico e finanziario del Programma. I moduli di cui il SI si compone prevedono specifici controlli automatici, campi obbligatori o vincolati nella compilazione, che contribuiscono a garantire la correttezza, coerenza e conformità del dato imputato dal beneficiario, assicurando un primo controllo sulla qualità dei dati.

Con riferimento ai dati raccolti e in possesso dell'Amministrazione, viene garantito il **trattamento degli stessi nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679**. Il sistema, inoltre, garantisce la registrazione e la conservazione dei dati in modo affidabile e sicuro attraverso adeguati sistemi informatizzati di sicurezza e modalità di archiviazione storica dei dati.



1.5. Cronoprogramma di spesa

Assi	Spesa prevista per l'anno 2023	Spesa prevista per l'anno 2024	Spesa prevista per l'anno 2025	Spesa prevista per l'anno 2026	Spesa complessiva
Asse 1	€ 13.238.157,10	€ 3.517.105,74	€ 1.758.552,86	€ 586.184,30	€ 19.100.000,00
Asse 2	€ 11.197.363,53	€ 2.581.581,88	€ 1.290.790,95	€ 430.263,64	€ 15.500.000,00
Asse 3	€ 29.488.653,05	€ 5.706.808,17	€ 2.853.404,08	€ 951.134,70	€ 39.000.000,00
Asse 4	€ 507.811,56	-	-	-	€ 507.811,56
Asse 5	€ 1.825.456,09	€ 14.072,72	€ 7.036,36	€ 2.345,45	€ 1.848.910,62
Totale	€ 56.257.441,33	€ 11.819.568,51	€ 5.909.784,25	€ 1.969.928,09	€ 75.956.722,18

